

SUPPLENZE DOCENTI 2025/26

INDICAZIONI OPERATIVE

Supplenze a livello provinciale

Modalità e criteri di assegnazione

Graduatorie utilizzate

- GAE (Graduatorie ad Esaurimento)
- GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze)
- Graduatorie di Istituto, per eventuali disponibilità residue

Tipologie di supplenza

- Annuali (31/08): posti vacanti in organico di diritto
- Fino al termine attività didattiche (30/06): organico di fatto entro il 31/12.
- Spezzoni pari o superiore alle 7 ore (scadenza 30/6)

Ordine di attribuzione degli incarichi provinciali al 31/8 e 30/6

- 1) GAE (procedura informatizzata – di competenza dell'ATP)
In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine
- 2) GPS I fascia (procedura informatizzata– di competenza dell'ATP)
In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine
- 3) Eventuali elenchi aggiuntivi I fascia (procedura informatizzata– di competenza dell'ATP)
In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine
- 4) GPS II fascia (procedura informatizzata– di competenza dell'ATP)
In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine
- 5) Graduatorie di Istituto (di competenza del dirigente scolastico)

Presentazione domanda con procedura informatizzata

- Accesso tramite SPID / CIE / eIDAS / CNS / Credenziali MiM
- Fino a 150 preferenze per sede/classe/tipologia di posto
- Preferenze sintetiche: Comune, Distretto, Tutte le sedi
- Modifiche: solo con annullamento e nuovo invio

- Rinuncia/ritiro possibile fino all'inizio procedura di nomina

Sanzioni principali

- **Mancata domanda: esclusione GAE/GPS per incarichi al 30/6 e annuali**

L'aspirante che **non presenta la domanda** con procedura informatizzata:

- ➡ non potrà essere convocato per incarichi al 31/8 o al 30/6, anche per disponibilità sopraggiunte, **dalle GAE e dalle GPS** per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione a cui ha titolo.

N.B. La sanzione si applica solo per l'anno scolastico in corso.

L'aspirante può essere convocato dalle **graduatorie di istituto** per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento a cui ha diritto:

- ✓ per incarichi al 31/8 o 30/6 qualora le GAE/GPS siano esaurite;
- ✓ per le supplenze brevi (maternità, malattia ecc.).

- **Mancata/parziale preferenza/classe di concorso/posto: rinuncia implicita**

L'aspirante che **presenta la domanda e non indica tutte le sedi della propria provincia o non indica tutte le classi di concorso/tipologia di posto**:

- ➡ Sarà considerato rinunciatario per le sedi e le classi di concorso/tipologie di posto per cui non ha espresso preferenza.
- ➡ La mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali era risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento comporterà che non potrà essere convocato nemmeno per disponibilità sopraggiunte.

N.B. La sanzione si applica solo per l'anno scolastico in corso.

L'aspirante può essere convocato **dalle graduatorie di istituto** per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento a cui ha diritto:

- ✓ per incarichi al 31/8 o 30/6 qualora le GAE/GPS siano esaurite;
- ✓ per le supplenze brevi (maternità, malattia ecc.).

- **Rinuncia/mancata presa di servizio/abbandono di servizio: esclusione da successive nomine**

L'aspirante che **rinuncia all'assegnazione della supplenza o non assume servizio o abbandona la supplenza in corso**:

- non può partecipare alle successive fasi di assegnazione delle supplenze da GAE e GPS, anche se si rendono disponibili nuovi posti;
- non può partecipare all'assegnazione delle supplenze al 31/8 e 30/6 tramite le graduatorie di istituto, in caso di esaurimento delle GAE e delle GPS, per tutte le classi di concorso o tipi di posto a cui ha titolo.

N.B.

- ✓ La sanzione si applica solo per l'anno scolastico in corso.
- ✓ Nel caso di rinuncia/mancata presa di servizio: la sanzione non si applica qualora l'aspirante sia già in servizio per una supplenza conferita dalla graduatoria di istituto e non intenda lasciarla per assumere servizio dalle GAE/GPS.

L'aspirante può essere convocato dalle graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento a cui ha diritto:

- ✓ per le supplenze brevi (maternità, malattia ecc.).

Priorità e riserve

L. 68/99: riserva su posti orario intero (categorie protette)

Graduatorie ad esaurimento (GAE): Il personale con diritto alla riserva di posti iscritto in queste graduatorie deve essere considerato come parte di una **graduatoria unica** ai fini della copertura dei posti riservati dalla legge 68/1999.

Graduatoria provinciale delle supplenze (GPS): Per le supplenze da GPS, i candidati con diritto alla riserva saranno gestiti secondo le graduatorie nelle quali sono inseriti, considerando i diversi requisiti delle prime due fasce.

Per calcolare il 50% destinato alle supplenze dei riservisti, considerare solo i posti a orario intero entro i limiti del contingente provinciale. Sono equiparati ai fini del collocamento obbligatorio gli orfani o il coniuge superstite di coloro che sono deceduti per lavoro o per aggravamento di infortuni, e le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L. 104/92: precedenza scelta sede per aventi diritto

Il diritto di priorità di scelta della istituzione scolastica spetta esclusivamente agli aspiranti che beneficiano, nell'ordine:

- ✓ dell'**art. 21 della legge 104/92** (disabilità anche non grave con almeno il 67% di invalidità);
- ✓ dell'**art. 33, comma 6 della legge 104/92** (disabilità personale grave);
- ✓ dell'**art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92** (assistenza al figlio, fratello/sorella, tutela legale; coniuge/unione civile/convivente di fatto; genitore);

La priorità nella scelta della sede è concessa esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria in base alle posizioni occupate dagli aspiranti idonei, il titolare del diritto alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di candidati destinati alla nomina su posti aventi la stessa durata giuridica e la stessa consistenza economica. In tali circostanze, l'aspirante beneficia della priorità nella scelta, purché sussistano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

Per gli aspiranti che si trovano in situazione di handicap personale, ai sensi dell'articolo 21 e del comma 6 dell'articolo 33 della legge n. 104/92 (disabilità grave), la priorità nella scelta si applica, nel rispetto dei criteri sopra specificati, a qualsiasi sede scolastica.

Per gli aspiranti che assistono un figlio, fratello/sorella, tutelato legale, coniuge/unione civile/convivente di fatto, o genitore, il beneficio è applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le scuole situate nel medesimo comune di residenza o domicilio della persona assistita oppure, in assenza di disponibilità in tale comune, nel comune limitrofo.

Supplenze da graduatoria di istituto

Modalità e criteri di assegnazione

Tipologie di supplenza

- Supplenze non coperte da GAE/GPS
- Supplenze brevi: sostituzioni temporanee. Rientrano fra queste anche i posti che si rendono disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre.
- Spezzoni pari o inferiori le 6 ore

Sanzioni principali

- **Rinuncia/mancata presa di servizio/non risposta – posto comune**

Il docente che

- **rinuncia alla supplenza**
- **non assume servizio dopo l'accettazione**
- **non risponde nei termini previsti,**

perde la possibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto per lo stesso insegnamento e posto di sostegno del medesimo grado di istruzione.

Nota Bene: La sanzione non si applica se il docente ha già accettato un'altra supplenza.

È comunque possibile accettare eventuali supplenze:

- ➡ Sulla classe di concorso oggetto di rinuncia e sul relativo posto di sostegno presso altre scuole in cui l'aspirante è inserito.
- ➡ Da altre classi di concorso o tipologie di posti di altri gradi rispetto a quello della rinuncia, sia nella stessa scuola che nelle altre scuole in cui l'aspirante è inserito.

- **Rinuncia/mancata presa di servizio/non risposta – posto di sostegno**

Il docente che

- **rinuncia alla supplenza**
- **non assume servizio dopo l'accettazione**
- **non risponde alla convocazione nei termini previsti,**

perde la possibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto per il medesimo posto di sostegno e per tutte le tipologie di posto o classi di concorso dello stesso grado di istruzione.

Nota Bene:

- La sanzione non si applica se il docente ha già accettato un'altra supplenza
- La sanzione si applica solo a docenti specializzati su posti di sostegno.

È possibile accettare supplenze:

- ➡ Su posto di sostegno rinunciato e sulla classe di concorso dello stesso grado in altre scuole.

- ➡ Da altre classi di concorso/altra tipologia di posto di altro grado sia nella scuola della rinuncia che in altre scuole dove l'aspirante è inserito.

• **Abbandono della supplenza – posto comune e/o di sostegno**

Il docente che **abbandona il servizio** durante l'anno scolastico, anche se giustificato: perde la possibilità di ottenere supplenze dalle **graduatorie d'istituto** di tutte le scuole e per tutte le classi di concorso/tipologia di posto in cui è inserito.

Questa sanzione vale solo per l'anno scolastico in corso.

Tuttavia, può ancora essere convocato dalle GAE/GPS per tutte le classi di concorso/tipologia posto.

Supplenze
Le particolarità

- Contratti fino avente titolo in attesa di vincitore PNRR
- Contratti con clausola risolutiva (titoli esteri non ancora riconosciuti)
- Possibilità di differimento della presa di servizio
- Possibilità di Part-time per contratti al 31/8 o 30/6
- Possibilità di completamento orario – docenti supplenti a orario ridotto
- Pagamento sabato/domenica se orario settimanale completato
- Festività (es. Natale): pagate se assenza continua del titolare ≥ 7 gg prima/dopo
- Rientro del titolare dopo il 30/04: supplente mantiene servizio per scrutini ed esami
- Cambio di supplenza: quando è possibile e quando no
- Proroga e conferma delle supplenze brevi
- Scuola primaria e insegnamento educazione motoria
- Assegnazione spezzoni pari o inferiori alle 6 ore (scuola secondaria)
- Docenti di ruolo – incarico a tempo determinato
- Interpelli (esaurimento Graduatorie di Istituto)

Contratti fino avente titolo in attesa di vincitore PNRR

Per l'a.s. 2025/26, i vincitori delle procedure concorsuali PNRR saranno nominati entro il 31/12/2025 (se le graduatorie definitive verranno pubblicate entro il 10 dicembre).

Tali posti sono coperti con contratti a tempo determinato fino alla nomina dell'avente diritto e comunque **non oltre il 31 dicembre 2025**.

- I contratti sono conferiti **sulla base delle graduatorie di istituto**, con tipologia **N11** (fino al termine delle attività didattiche), identificati nel sistema informativo con la dicitura: **“Applicazione D.L. 45/2025”**
→ Il contratto scade **il 31/12/2025** ed è **risolto anticipatamente** in caso di nomina dell'avente titolo.

Proroga del contratto

Se **entro il 31 dicembre 2025** non è stato nominato il vincitore del concorso, può essere attivata la **conferma del docente già in servizio**, ai sensi dell'art. 13, comma 12 dell'OM vigente, secondo quanto previsto dai commi 5, 7 e 9 dell'art. 2 della stessa ordinanza.

- In tal caso, il contratto **viene prorogato** con nuova caratterizzazione sul sistema:
“Conferma nomine in attesa avente titolo ex D.L. 45/2025”
→ Decorrenza: **dal 01/01/2026 fino al termine delle lezioni (scuola dell'infanzia al 30/06/2026)**.

Attenzione: natura del contratto per supplenze brevi

Il contratto del supplente, fin dall'inizio, è formalmente configurato come supplenza breve e saltuaria.

Pertanto, si applicano esclusivamente gli istituti contrattuali previsti per i supplenti brevi, **come disciplinati dal CCNL vigente e dalle normative relative alle nomine** effettuate direttamente dal dirigente scolastico.

Convocabilità

I docenti già nominati su questi posti **restano convocabili** da GPS e graduatorie di istituto per altre eventuali supplenze.

Contratti con clausola risolutiva (titoli esteri non ancora riconosciuti)

- Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. e) dell'Ordinanza ministeriale, i docenti inseriti con riserva nella prima fascia GPS in attesa del riconoscimento del titolo estero di abilitazione o specializzazione sul sostegno:
-

- Possono partecipare all'assegnazione delle supplenze di cui all'art. 2, comma 4, lett. a), b) e c) della stessa Ordinanza;
 - Sottoscrivono un contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa.
-
- Se il titolo viene riconosciuto durante la vigenza del contratto, quest'ultimo prosegue regolarmente fino alla scadenza naturale.
 - Se invece il titolo non viene riconosciuto, il contratto è risolto immediatamente.

Possibilità di differimento della presa di servizio

CONDIZIONI GENERALI

Applicabile a tutte le tipologie di supplenza (31/8, 30/6, brevi).

Ammesso solo per motivi non imputabili alla volontà del supplente:

- Malattia
- Infortunio
- Altri motivi documentabili

EFFETTI CONTRATTUALI

- Il contratto ha effetto giuridico immediato.
- Decorrenza economica → solo dal giorno effettivo di presa di servizio.
- La scuola inserisce il contratto nel sistema ai soli fini giuridici.
- Contestualmente, comunica alla RTS di bloccare gli effetti economici fino a presa servizio.
- Eventuale supplente breve può essere nominato nel frattempo per coprire l'assenza.

CASI PARTICOLARI CON DEROGHE

- Maternità / Interdizione per gravi complicanze

Applicabile anche per supplenze brevi.

La lavoratrice non è tenuta a prendere servizio fisicamente.

Effetti giuridici ed economici immediati.

Basta comunicare lo stato e inviare la certificazione medica (seguire l'iter previsto)

La scuola non può rifiutarsi di perfezionare il contratto.

- Dottorato / Borsa di studio / Assegno di ricerca

Valido solo per supplenze al 30/6 o 31/8.

Il supplente è posto in aspettativa non retribuita su richiesta (non si è tenuti a prendere servizio fisicamente).

Il contratto produce solo effetti giuridici, non economici.

Possibilità di Part-time

- Ammessa solo al momento dell'assunzione in servizio.
- Valido esclusivamente per contratti a tempo determinato su:
 - Posti al 30 giugno
 - Posti al 31 agosto

CONDIZIONE DEI POSTI PART-TIME

- Sono posti vacanti solo di fatto, non di diritto.
- Non possono essere oggetto di assunzione a tempo indeterminato.

COPERTURA DELLE DISPONIBILITÀ DA PART-TIME

- Le ore residue da contratti part-time vanno coperte con Supplenze temporanee fino al 30/6.

Possibilità di completamento orario – docenti supplenti a orario ridotto

- Riconosciuto a docenti in servizio con orario non intero
- Vale anche se la riduzione deriva da part-time del personale di ruolo

CONDIZIONI PER IL COMPLETAMENTO

- Solo nella stessa provincia in cui è stata accettata la supplenza
- Fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento:
 - Infanzia → 25 ore/settimana
 - Primaria → 24 ore/settimana
 - Secondaria → 18 ore/settimana

MODALITÀ AMMESSE

Più contratti a tempo determinato, in contemporaneità, solo se:

- Gli insegnamenti hanno orario settimanale omogeneo (es. possibile tra I e II grado – entrambi 18 ore)

COMPLETAMENTO POSSIBILE:

- Tra posto comune e sostegno

- Tra GAE/GPS e Graduatorie d'Istituto
- Tra scuole statali e non statali, se:
 - Non si supera l'orario obbligatorio del ruolo
 - Oneri divisi tra le scuole

LIMITAZIONI

Non è possibile completare tra:

- Scuola secondaria e infanzia
- Scuola secondaria e primaria
- Infanzia e primaria
- Non si può superare l'orario obbligatorio (es. secondaria: max 18 ore, anche tra statale e paritaria)
- Non è possibile spezzare un cattedra/posto intero per favorire il completamento orario

VINCOLI LOGISTICI

- Max 3 sedi scolastiche
- Max 2 comuni
- Deve essere garantita la facile raggiungibilità

Pagamento sabato/domenica se orario settimanale completato

CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO

Il supplente ha diritto al pagamento del sabato e della domenica se:

- Ha completato l'orario settimanale ordinario
- Il servizio è stato prestato in almeno 5 giorni della settimana
-

ORARIO SETTIMANALE ORDINARIO PER GRADO DI SCUOLA

- Infanzia: 25 ore settimanali
- Primaria: 24 ore settimanali
- Secondaria: 18 ore settimanali
-

COMPLETAMENTO IN PIÙ SCUOLE

- È valido solo se riferito allo stesso grado scolastico
- Il pagamento è effettuato dalla scuola dell'ultima nomina dopo aver verificato:
 - orari e servizi già svolti
 - comunicazioni tra scuole e supplente

ATTENZIONE: Non confondere con la proroga della supplenza

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| • Pagamento sab/dom | Titolare rientra il lunedì → supplente ha lavorato da lunedì a venerdì | Si paga sabato/domenica |
| • Proroga | Titolare non rientra → assenza continua | Si stipula un nuovo contratto con proroga, senza soluzione di continuità , non si tratta di pagamento aggiuntivo per sabato/domenica |

Festività (es. Natale): pagate se assenza del titolare continua ≥ 7 gg prima/dopo

CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO

- Il titolare è assente in modo continuativo (senza interruzioni), anche con motivazioni diverse (es. malattia, congedo parentale).
- L'assenza inizia almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione.
- L'assenza prosegue per almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni.

COSA CONTA REALMENTE

Solo la continuità oggettiva dell'assenza.

NON rileva:

- Il tipo di giustificazione (malattia, congedo, ecc.)
- Il fatto che i titoli giustificativi cambino (es. malattia → congedo parentale)

ESEMPIO**Vacanze di Natale: 23 dicembre – 6 gennaio**

Per avere diritto al pagamento:

- L'assenza deve iniziare al più tardi il 16 dicembre
- E terminare non prima del 13 gennaio

Rientro del titolare dopo il 30/04: supplente mantiene servizio per le valutazioni finali

FINALITÀ

Garantire la continuità didattica agli alunni anche in caso di rientro tardivo del titolare.

DOCENTE TITOLARE

Requisiti per applicare l'art. 37:

- Assenza $\geq$ 150 giorni continuativi - 90 giorni $\rightarrow$ per docenti di classi terminali (sono inclusi i periodi di sospensione)
- Rientro dopo il 30 aprile

Se ricorrono questi requisiti:

Il docente non torna alla classe ma viene impiegato in:

- Supplenze interne
- Interventi didattici/educativi integrativi
- Altri compiti connessi al funzionamento della scuola

SUPPLENTE DEL TITOLARE

Se il titolare rientra dopo il 30 aprile:

Il supplente viene mantenuto in servizio per:

- Valutazioni finali

CALCOLO DEI GIORNI DI ASSENZA

- 150 giorni $\rightarrow$ per docenti in generale
- 90 giorni $\rightarrow$ per docenti di classi terminali (es. terze medie, quinte superiori)
- Includono anche i periodi di sospensione delle attività didattiche (es. vacanze)
- Non conta il rientro fisico a scuola dopo il 30 aprile, ma solo il totale dei giorni di assenza

Cambio di supplenza: quando è possibile e quando no

È SEMPRE POSSIBILE LASCIARE:

1. GI $\rightarrow$ GAE/GPS (qualsiasi durata/orario)

- Anche se la supplenza in corso da GI è al 30/6 o 31/8
- Anche se la nuova supplenza da GAE/GPS è solo di 7 ore
- Anche se è per stessa o diversa classe di concorso/posto

2. SUPPLENZA BREVE DA GI → SUPPLENZA AL 30/6 O 31/8 (DA QUALSIASI GRADUATORIA)

- Valido anche se la nuova supplenza è da GI
- A prescindere dall'orario
- A patto che la nuova supplenza abbia scadenza 30/6 o 31/8

NON È MAI POSSIBILE LASCIARE:

1. GAE/GPS → GI

- Una volta accettata la supplenza da GAE/GPS non si può abbandonare per altra da GI

2. SUPPLENZA BREVE DA GI → ALTRA SUPPLENZA BREVE DA GI

Anche se:

- La nuova supplenza ha durata maggiore
- La nuova supplenza ha orario maggiore (es. da 7 a 18 ore)

3. SUPPLENZA BREVE DA GI → SUPPLENZA “FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI” DA GI

Anche se la nuova supplenza è:

- Più lunga (es. fino all'8 giugno)
- Di più ore (es. da 7 a 18)

4. SUPPLENZA BREVE DA GI SUPERIORE AI 10 GIORNI (SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA)

Anche se la nuova è:

- Più lunga (es. 11 o 30 giorni)

Nota generale

In tutti i casi vietati, resta valido il diritto al completamento orario

Proroga e conferma delle supplenze brevi

PROROGA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ

Quando si applica:

L'assenza del titolare prosegue senza interruzione (anche se cambia la tipologia di assenza: es. da malattia a congedo)

L'intervallo tra le assenze è solo:

- Giorno festivo

- Giorno libero
- Entrambi

Effetto:

Proroga automatica della supplenza

Stesso supplente

Nuovo contratto con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del precedente

CONFERMA CON INTERRUZIONE DI CONTINUITÀ

Quando si applica:

Il nuovo periodo di assenza è separato dal precedente da:

- Periodo di sospensione delle lezioni (es. vacanze)

Effetto:

- Il supplente viene confermato
- Nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la sospensione delle lezioni

Nota Bene:

Il cambio di tipologia di assenza del titolare non interrompe il diritto alla proroga se non c'è una vera interruzione dell'assenza.

Scuola primaria e insegnamento educazione motoria

POSTI, SPEZZONI E PROGRAMMAZIONE – SCUOLA PRIMARIA

Ore di programmazione

Inserite nei contratti a tempo determinato su:

- Posti comuni
- Posti di sostegno
- Posti di educazione motoria
- Spezzoni orari
- Part-time

Limiti massimi:

- 1 ora di programmazione per insegnamento fino a 11 ore
- 2 ore per insegnamento fino a 22 ore

Mai oltre 2 ore totali

Obbligo: inserimento nel sistema informativo (INS)

LINGUA INGLESE – SCUOLA PRIMARIA

Quando residuano ore

- Se i docenti titolari/in servizio non coprono le ore residue
- Si procede in ordine:
 1. Graduatorie ad esaurimento (GAE)
 2. Graduatorie provinciali (GPS)
 3. Graduatorie d'istituto (GI)

Requisiti richiesti per convocazione da GI

Aspiranti devono possedere almeno uno dei seguenti titoli:

- a) Superamento prova facoltativa inglese in concorsi ordinari primarie
- b) Superamento prova inglese in concorsi riservati
- c) Laurea in Scienze della formazione primaria con esami di inglese
- d) Inclusione in GI con titoli di cui a punti B.2 e B.6 (tabelle A/1 e A/2)
- e) Inclusione nei concorsi primarie banditi nel 2012 o 2016
- f) Inclusione nel concorso straordinario (D.D.G. 1546/2018) con idoneità

DIDATTICA DIFFERENZIATA (Montessori, Pizzigoni, Agazzi)

Requisiti obbligatori:

Titolo di specializzazione nella metodologia specifica

Convocazioni da:

1. GAE con titolo specifico
2. In subordine, da GPS e GI (con titolo)

EDUCAZIONE MOTORIA – PRIMARIA

In caso di esaurimento GPS I fascia:

Si utilizzano:

- Classe di concorso A-48 (II grado)
- Classe di concorso A-49 (I grado)

Assegnazione spezzoni pari o inferiori alle 6 ore (scuola secondaria)

Cosa sono

- Ore pari o inferiori a 6 ore settimanali
- Non concorrono a formare cattedra
- Si attribuiscono solo con consenso del docente

Ordine di priorità per l'assegnazione

1. Docenti a tempo determinato con diritto al completamento
 - Devono avere abilitazione nella classe di concorso
2. Docenti a tempo indeterminato ad orario intero
 - Con abilitazione
 - Possono accettare ore eccedenti fino a 24 totali
3. Docenti a tempo determinato ad orario intero
 - Con abilitazione
 - Possono accettare ore eccedenti fino a 24 totali
4. Solo in via residuale:
 - Si procede con scorrimento delle GI (dalla I fascia)

Non si applica quando...

Lo spezzone deriva dal frazionamento di:

- Posti interi
- Cattedre
- Supplenze per assenze titolari (es. allattamento, maternità, ecc.)

In questi casi:

- Non si possono assegnare spezzoni a docenti interni
- Si devono scorrere le graduatorie di istituto

Docenti di ruolo – incarico a tempo determinato

CONDIZIONI PER ACCETTARE UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO

- Docente con contratto a tempo indeterminato nel settore scuola
- Posto intero

L'incarico deve essere su posto intero (no spezzoni).

- In un diverso ordine o grado d'istruzione
- Per diversa classe di concorso o tipologia di posto (anche nello stesso grado)

- La supplenza deve avere durata non inferiore al 30 giugno o intero anno scolastico (31 agosto)

CHI NON PUÒ PARTECIPARE

- Docente con riserva in prima fascia GPS sostegno (in attesa del titolo)
- Docente che non ha superato anno di prova e formazione

CONDIZIONI E CONSEGUENZE

L'incarico comporta:

- L'applicazione completa del CCNL per i contratti a tempo determinato
- Inclusi: ferie, doveri, trattamento economico, ecc.

Il docente di ruolo:

- Richiede aspettativa non retribuita, della stessa durata dell'incarico
- Mantiene la titolarità della sede senza assegni, per massimo 3 anni scolastici (alla quarta accettazione perde la titolarità)

Interpelli (esaurimento GI)

PROCEDURA ATTIVATA QUANDO:

Sono esaurite:

- Le graduatorie di istituto
- Anche quelle delle scuole viciniori

MODALITÀ OPERATIVE

Il dirigente scolastico:

- Pubblica avviso sul sito della scuola
- Invia l'avviso all'Ufficio scolastico territoriale (UST) → che lo pubblica a sua volta

CONTENUTO OBBLIGATORIO DELL'AVVISO

1. **Data inizio supplenza**, durata, orario settimanale, sede
2. **Titoli richiesti**:
 - Abilitazione o specializzazione (per sostegno)
 - In subordine, **titolo di studio** per accesso a GPS seconda fascia
3. **Modalità e termini** per inviare l'istanza
4. **Modello candidatura** predisposto dalla scuola
5. **Tempi e modalità di riscontro**:
 - Presa di servizio entro **24 ore** dall'accettazione
6. **Richiamo alle sanzioni** (art. 14 O.M.)

7. **Informativa privacy** (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003)
8. **Altri elementi utili** (a discrezione della scuola)

ESITI

Pubblicazione all'albo della scuola nel rispetto della privacy

CHI NON PUÒ PARTECIPARE

Chi è già destinatario di un contratto a tempo determinato a qualunque titolo

INTERPELLI PER SUPPLENZE BREVI (FINO A 10 GIORNI) NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

Per la copertura immediata delle supplenze brevi (assenze fino a 10 giorni), i dirigenti scolastici possono **attivare in via preventiva le procedure di interpello** anche **senza indicare:**

- la data di inizio della supplenza,
- la durata,
- l'orario settimanale complessivo,
- la sede di servizio.

SEGUI LA UIL SCUOLA RUA SUI SOCIAL

[Come seguire la Uil Scuola Rua sui social - UILSCUOLA](#)